

Appendice

Normativa di riferimento

- Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana.
- Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale.
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (13 Aprile 2015).
- Legge n.71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017).

Violazione della legge penale

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti, quali esempi di modalità esecutive volte a colpire una pluralità di interessi giuridici del soggetto passivo e suscettibili di integrare una molteplicità di fattispecie di reati. È importante sottolineare, dunque, come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

I comportamenti legati a tali fenomeni violano, infatti, alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare i principi di uguaglianza formale e sostanziale indicati nell'art. 3, la tutela della salute nell'art. 32, la libertà di insegnamento art. 33 e il diritto all'istruzione art. 34. Bullismo e cyberbullismo possono configurare, pertanto, molteplici reati a seconda di come si esprime il comportamento penalmente rilevante; si può configurare, ad esempio, il reato di percosse (art.581 c.p.), lesioni (582 c.p.), diffamazione (595 c.p.), minaccia (612 c.p.), atti persecutori-stalking (612 bis c.p.), danneggiamento alle cose (635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.), istigazione a delinquere (414 c.p.), sostituzione di persona (494 c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), violenza privata (610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), estorsione (629 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 Gdpr).

Reati perseguibili d'ufficio

I seguenti reati sono perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione (art. 628 e 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere oggetti o somme di denaro;

- lesioni gravissime (art. 582 c.p. e ss.) e lesioni personali con prognosi superiore a 20 gg. o con prognosi di durata inferiore, dalle quali tuttavia derivi una lesione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza e minaccia a pubblico ufficiale per alunni che abbiano compiuto i 14 anni (art. 336 e 337 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 c.p.) commessa singolarmente o in gruppo (in questo caso viene punita più severamente).

Ogni atto a sfondo sessuale rientra nella definizione di violenza: ad esempio, se un gruppo di minori blocca fisicamente una compagna palpeggiandola, risponde del reato ogni componente del gruppo e non solo la persona che materialmente esegue l'atto.

Qualora si sia in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa) il docente ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Il personale docente e non docente assolve l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo la Dirigente scolastica la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico deve ritenersi assolto con la comunicazione al Dirigente scolastico posto che ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di

relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995). Il Dirigente, ricevuta la notizia dal personale coinvolto nell'evento, è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto. La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Il Dirigente prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi deve adempiere all'obbligo di denuncia e non è esonerato da responsabilità penale se comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire al Dirigente, vige un obbligo personale in capo a colui che ha direttamente appreso la notizia di reato, che dovrà provvedere senza ritardo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria. La denuncia va effettuata anche per i minori di 14 anni, nonostante la loro non imputabilità; il Tribunale per i minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi del reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n.104/1934).

Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al racconto del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con l'indicazione della persona a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore autore del presunto reato deve essere gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni; i genitori infatti sono attori necessari del processo minorile, posto che l'art. 7 del D.P.R. 448/1988 prescrive che

l'informazione di garanzia sia notificata anche a loro. Giova sottolineare che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente, o simula a carico di lui le tracce di un reato: ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico, cioè la certezza nel denunciante dell'innocenza dell'incolpato. Perciò il dolo è escluso nel caso in cui chi denuncia una persona ritiene in buona fede che il denunciato abbia commesso il fatto, benché possa sbagliarsi sulla effettiva responsabilità penale dell'incolpato.

Reati perseguibili in caso di querela della persona offesa

Sono, invece, reati perseguibili in caso di querela della persona offesa (la querela da parte della persona offesa è condizione di procedibilità, in difetto il reato non sarà perseguito):

- lesioni, percosse, minacce, ingiurie, diffamazione, molestia, atti persecutori/stalking (art. 582, 581, 612, 591, 595, 660, 612 c.p.)

In caso di reati perseguibili in seguito a querela della persona offesa il D.S. informerà la famiglia (ed eventualmente segnalerà il caso ai Servizi Sociali): quest'ultima, a sua discrezione, potrà procedere o meno alla querela. Se sono configurabili i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali compiuti attraverso l'uso di mezzi informatici, si ricorda alla famiglia che, secondo quanto disposto dalla legge 71/2017, ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito tali reati in conseguenza di atti di cyberbullismo, nonché i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore. Tale istanza può essere presentata anche al Garante per la protezione dei dati personali.

Ad ogni modo, il Dirigente Scolastico, nel caso in cui la famiglia non proceda a presentare querela, valutata la gravità del fenomeno, si riserva di segnalare il presunto reato all'autorità giudiziaria minorile nel caso in cui non sia indispensabile la querela di parte.

Violazione della legge civile

Secondo l'art. 2043 c.c., che disciplina l'illecito extracontrattuale, "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La vittima del bullismo o cyberbullismo che subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose può chiedere dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i danni non patrimoniali:

- il danno biologico, che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;

- il danno morale, che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;

- il danno esistenziale, che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

Le responsabilità giuridiche

Responsabilità dei minori

Responsabilità penale

Nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un reato occorre fare una distinzione circa l'imputabilità del minore:

- il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).

- il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

Responsabilità civile

La responsabilità civile minorenni è sancita dall'art. 2046 del c.c. rubricato "Imputabilità del fatto dannoso" secondo il quale "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa".

La norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenni, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci. Per configurarsi tale responsabilità quindi è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere e non anche la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età. Nel caso, poi, in cui il minore sia privo di capacità di intendere o di volere, ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Responsabilità dei genitori

Responsabilità civile: culpa in vigilando e culpa in educando

Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verificano a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito posto in essere dai figli. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della responsabilità genitoriale e sanciti dall'art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Il genitore deve quindi

fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori" fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

Responsabilità della scuola

Responsabilità penale degli insegnanti

L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.).

Responsabilità civile: culpa in vigilando e culpa in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito. Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

Culpa in organizzando della scuola

Si può riscontrare culpa in organizzando della scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà esercitare l'azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980.